

N.7519-20

F.N.



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LUCIA TRIA

Presidente

UMBERTO LUIGI CESARE

Consigliere

GIUSEPPE SCOTTI

Consigliere - Rel.

MARINA MELONI

GIOVANNI LIBERATI

Consigliere

IRENE SCORDAMAGLIA

Consigliere

IMMIGRAZIONE

Ud. 04/12/2019 CC
Cron. 4519
R.G.N. 33725/2018

ORDINANZA

sul ricorso 33725/2018 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv.to (omissis)
con studio in (omissis) giusta procura in calce al
ricorso elettivamente domiciliato in ROMA PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE; -ricorrente -
contro

Ministero Dell'interno (omissis) ,


RESISTENTE
- intimato -

ORD
4999
2019

UR

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il
08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2019 da MELONI MARINA



19

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona con provvedimento in data 8/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in ordine alle istanze avanzate da (omissis) nato in (omissis), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino bengalese, celibe e senza figli, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di (omissis) di essere fuggito dal proprio paese per paura di essere perseguitato dai sostenitori del partito governativo (omissis) (omissis) in quanto suo padre aveva collaborato con il partito avversario (omissis). Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,5, 7 D.L.gs 251/2007 nonchè un vizio di motivazione in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc per avere il Tribunale di Ancona inserito nella sentenza impugnata clausole di stile ed interi periodi identici senza riferimenti alle censure formulate con motivazione meramente apparente.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.8 D.L.gs 251/2007 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc perché il Tribunale ha escluso la protezione dello status di rifugiato ritenendo che ad essere perseguitato politico fosse il padre e non il ricorrente personalmente.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 comma 1 bis D.L.gs 25/2008 in relazione all'art.8 della Direttiva 2011/95 UE cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc, in quanto il Tribunale di Ancona ha violato il dovere di cooperazione officiosa in ordine all'accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine e confermato il provvedimento di rigetto senza integrare il quadro probatorio prospettato dal richiedente.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 lett.C) D.L.gs 286/1998 e 32 dlgs 25/2008 in riferimento all'art. 360 comma 1 cpc, in quanto il giudice di merito, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria senza tener conto degli atti di violenza fisica e psichica che egli potrebbe subire in caso di suo rimpatrio.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri.

Il Tribunale di Ancona ha osservato che la vicenda narrata dal richiedente, che aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese per paura di essere perseguitato dai sostenitori del partito governativo (omissis) in quanto suo padre aveva collaborato con il partito avversario (omissis), era poco attendibile e non credibile il racconto, osservando come il dichiarante non avesse riferito di procedimenti avviati nei propri confronti, di

ricerche della polizia o di altri atti persecutori nei propri confronti.

Ad avviso del Collegio tali argomenti appaiono del tutto inidonei a sorreggere, sul piano logico, il convincimento espresso dal giudice del gravame, tanto da determinare una motivazione apparente e perplessa secondo i parametri stabiliti da Cass. S.U. n. 8053 del 2014. Infatti non è sorretta da argomentazione logica né la dedotta genericità del racconto né la valutazione d'inattendibilità ed il giudizio espresso dal giudice del merito sulla genericità del narrato non risulta fondarsi su argomentazioni intelleggibili. Nemmeno può attribuirsi rilievo dirimente, sul piano della costruzione logica, all'assenza di riscontri di atti di indagine nei confronti del ricorrente: tanto più che, come è noto, giusta l'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n.251/2007, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti, le organizzazioni che controllano il paese e le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782), oltre che dalla spendita, da parte dello stesso, dei poteri officiosi di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

In conclusione, l'incomprensibilità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per dar conto della non credibilità del richiedente, tale da determinarne — come detto — la mera apparenza, è riconducibile a una delle ipotesi in cui il

provvedimento prospetta una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all'esistenza della motivazione in sé: anomalia suscettibile di essere denunciata per cassazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei restanti.

La sentenza è cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione Civile, in data 4 dicembre 2019.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 25.3.2020

[Handwritten signature]

Il Presidente
Dott.ssa Lucia Tria
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]